

Capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti;
oggetti da rigattiere e stracci

Considerazioni generali

Questo capitolo comprende:

- 1) Dalle voci 6301 a 6307 (sottocapitolo I) gli oggetti in qualsiasi tessile (tessuti, stoffe a maglia, feltri, stoffe non tessute, ecc.) che non rientrano nelle voci più specifiche della sezione XI o in altri capitoli della Nomenclatura. Con il termine d'oggetti, sono qui intesi, unicamente manufatti confezionati ai sensi della nota 7 della sezione XI (vedi le note esplicative, parte II delle considerazioni generali di questa sezione).

Questo sottocapitolo comprende ugualmente oggetti confezionati di tulle e di tessuti a maglie annodate, di pizzi o di ricami (compresi quelli di pizzi o ricami ottenuti direttamente nelle forme volute) delle voci 5804 o 5810.

La classificazione di questi oggetti non è influenzata, in generale, dalla presenza di semplici guarnizioni o accessori di altre materie (pellicceria, metallo comune o metallo prezioso, cuoio, cartone, materia plastica, ecc.).

I manufatti composti, in cui dette materie superano i limiti di semplici guarnizioni o accessori, sono da classificare conformemente alle note concernenti le sezioni, i capitoli o, in mancanza di tali note, conformemente alle regole generali d'interpretazione.

Questo sottocapitolo non comprende:

- a) *I manufatti di ovatta della voce 5601.*
 - b) *Le stoffe non tessute semplicemente tagliate di forma quadrata o rettangolare (per esempio le lenzuola da gettare) della voce 5603.*
 - c) *Le reti confezionate della voce 5608.*
 - d) *I motivi di pizzo o di ricamo delle voci 5804 o 5810.*
 - e) *Gli indumenti e gli accessori di abbigliamento dei capitoli 61 o 62.*
- 2) Alla voce 6308 (sottocapitolo II) certi assortimenti composti da pezze di tessuto e da filo, anche con accessori per la confezione di tappeti, di tappezzerie, di tovaglie o tovaglioli ricamati o, manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto.
 - 3) Alle voci 6309 e 6310 (sottocapitolo III), ciò che è convenuto chiamare, oggetti da rigattiere, ai sensi della nota 3 di questo capitolo, nonché, per esempio, gli stracci, gli avanzi, lo spago.

SOTTOCAPITOLO I

Altri manufatti tessili confezionati

6301. Coperte

Le coperte sono manufatti costituiti quasi sempre di lana, peli, cotone o di fibre artificiali o sintetiche, la cui superficie è spesso garzata, generalmente fabbricate con tessuti abbastanza spessi da assicurare una buona protezione contro il freddo. Sono comprese in questa voce tanto le coperte da letto, per culle, per carrozzelle da bambini, ecc., quanto le coperte da viaggio.

Mentre le coperte da viaggio sono spesso munite di frange provenienti dalla tessitura, le altre coperte hanno abitualmente i lati orlati, bordati o altrimenti fissati.

Le pezze di tessuto che presentano, ad intervalli regolari, fili non intrecciati dal cui semplice taglio si ottengono coperte con frange, sono ugualmente classificate sotto questa voce.

Le coperte riscaldate elettricamente sono pure assegnate a questa voce.

Sono esclusi da questa voce:

- a) *Le coperte di forma speciale per animali (n. 4201)*
- b) *I copriletto della voce 6304.*
- c) *Gli articoli da letto e simili (copripiedi, copriletto, ecc.) imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia (n. 9404).*

6302. Biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina:

Con il termine biancheria si designano gli articoli, generalmente costituiti di cotone o lino, ma talvolta anche di ramia, canapa, tessuti sintetici e artificiali, ecc., che si usa lavare. Questa voce comprende la biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina.

- 1) La biancheria da letto comprende le lenzuola, le federe per guanciali, le fodere dei guanciali cilindrici, dei piumini o dei materassi.
- 2) La biancheria da tavola comprende tovaglie e tovaglioli, centri da tavola, tovaglioli da tè, le tasche per tovaglioli, sottopiatti e i sottobicchieri, ecc.

Occorre notare che taluni di questi oggetti (ad esempio, alcuni centri da tavola di pizzo, di velluto o di tessuto broccato) non sono oggetti di biancheria. Tuttavia, se presentano - generalmente questo è il caso - le caratteristiche di manufatti di arredamento, rientrano nella voce 6304.

- 3) La biancheria da toeletta comprende gli asciugamani, anche di formato piccolo per la toeletta (comprese le bandinelle, che sono asciugamani continui giranti su rulli), i lenzuoli da bagno, i guanti da toeletta, ecc.
- 4) La biancheria da cucina consiste principalmente in canovacci o strofinacci per asciugare le stoviglie (bicchieri, piatti, posate, ecc.). I manufatti, quali le tele e gli strofinacci per lavare e pulire i pavimenti, gli strofinacci (di formato più ridotto delle tele per pulire i pavimenti, utilizzati per pulire e lucidare gli utensili da cucina, gli acquai, ecc.) e gli strofinacci per spolverare e pulire i mobili, fatti ordinariamente di tessuto più spesso e più grossolano e che, quindi, non costituiscono biancheria, sono esclusi da questa voce e rientrano nella voce 6307.

Indipendentemente dagli articoli descritti precedentemente, questa voce comprende pure le pezze di tessuto che presentano, ad intervalli regolari, fili non intrecciati dal cui semplice taglio si ottengono articoli a frange (per esempio, asciugamani).

6303. Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto

Questa voce comprende:

- 1) Le tendine e le tende che, per esempio, sono destinate ad essere messe all'interno delle finestre oppure utilizzate per chiudere la scena di teatro, un ripostiglio, ecc. Le tende possono essere confezionate con tessuti leggeri o pesanti.
- 2) I tendaggi interni più o meno opachi e muniti generalmente d'un dispositivo d'avvolgimento a molla (per esempio, quelli per vetture ferroviarie).
- 3) Le mantovane, che sono strisce di tessuto da posare nella parte superiore delle finestre, sopra le tende; oppure i tornaletto, articoli analoghi destinati ad essere fissati ai letti a scopo estetico o decorativo.

Questa voce comprende ugualmente le stoffe di lunghezza indeterminata che hanno subito un lavoro di confezione sufficientemente caratteristico, purché non ci sia dubbio che siano destinate a diventare oggetti finiti di questa voce dopo un lavoro elementare: tale è il caso, specialmente, delle pezze di stoffa di cui uno dei bordi longitudinali è guarnito di una balza e che sono evidentemente destinate a diventare tende finite, cosiddette "bonne-femme", dopo semplice taglio trasversale alla lunghezza desiderata e dopo orlatura.

Sono escluse da questa voce le tende per l'esterno assegnate alla voce 6306.

6304. Altri manufatti per arredamento, esclusi quelli della voce 9404

Questa voce comprende i manufatti per arredamento di materie tessili, diversi da quelli assegnati alla voce 9404, per abitazioni, locali pubblici, teatri, edifici religiosi, ecc., nonché i manufatti simili per l'arredamento di navi, vetture ferroviarie, aerei, rimorchi-campeggio, automobili o mezzi di trasporto analoghi.

Tra questi articoli si possono citare: i paramenti (compresi quelli per tribune d'onore, per cerimonie mortuarie, ecc., esclusi gli articoli della voce 6303), le zanzariere (comprese quelle per letti menzionati alla nota 1 di sottovoci del presente capitolo), i copriletto, diversi da quelli della voce 9404, le federe esterne dei cuscini, le fodere di protezione per i mobili e le spalliere delle sedie, i tappeti da tavolo (diversi da quelli aventi le caratteristiche dei tappeti da pavimento - vedi nota 1 del capitolo 57), i centrini per caminetti, i reggitenda.

Questa voce non comprende i paralumi (n. 9405).

6305. Sacchi e sacchetti da imballaggio

Questa voce comprende i sacchi e sacchetti, dei tipi normalmente usati per l'imballaggio delle merci (in vista del loro trasporto, deposito, vendita, ecc.).

Fra questi manufatti, dalle forme diverse e dalle dimensioni molto variabili, si possono citare i contenitori flessibili per merci alla rinfusa, i sacchi per il carbone, semi, farina, caffè, patate, ecc., i sacchi postali, i sacchetti per l'invio dei campioni, i sacchetti destinati a contenere una dose di prodotti (ad esempio, sacchetti da tè), ecc.

6305.32 I contenitori per merci alla rinfusa sono generalmente ottenuti da tessuti a catena e a trama di polipropilene o di polietilene e hanno generalmente, una capacità variabile da 250 a 3.000 kg. Possono essere muniti di nastri di sollevamento di quattro angoli superiori e di aperture che possono essere sistemate sulla parte superiore e nella parte inferiore per facilitarne il riempimento o lo svuotamento. Generalmente sono utilizzati per l'imballaggio, per l'immagazzinamento, per il trasporto e la manipolazione di materie secche fluide.

Le tele che presentano delle cuciture grossolane, le quali provengono da balle già utilizzate ma non completamente scucite e che non hanno il carattere di veri e propri sacchi, cioè di recipienti, né quello di sacchi finiti, sono da classificare nella voce 6307.

6306. Copertoni e tende per l'esterno; tende (compresi i gazebo temporanei e articoli simili); vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio

Questa voce comprende tutta una gamma di manufatti tessili, generalmente di tessuto, che hanno la caratteristica comune di essere ordinariamente confezionati con tela resistente e a tessitura fitta.

- 1) I copertoni sono articoli destinati a proteggere dalle intemperie le merci depositate all'aperto o caricate su navi, vagoni, autocarri, ecc. Essi sono generalmente fabbricati con tessuti di materie sintetiche o artificiali, spalmati o no, oppure con tela di canapa, iuta, lino o cotone, relativamente pesante, e sono impermeabili. Quelli fabbricati con tela sono abitualmente impermeabilizzati con catrame, prodotti chimici, ecc. I copertoni hanno generalmente la forma di pezze rettangolari ottenute dall'unione, per cucitura, di pezzi di tela tagliati su misura; i loro bordi sono orlati e spesso muniti di occhielli, corde,

cinghie, ecc. I copertoni tagliati in forma speciale, destinati a ricoprire i mucchi di fieno, i ponti di piccole barche o a costituire il tetto di autocarri, ecc. restano classificati sotto questa voce, a condizione che siano confezionati in piano.

I copertoni non devono essere confusi con gli involucri in tela da copertoni, confezionati in forme determinate in modo da assumere press a poco il rilievo dell'oggetto da coprire (motori, macchine, ecc.) nonché con le tele di protezione di tessuto leggero confezionate in piano alla maniera dei copertoni (n. 6307).

- 2) Le vele per imbarcazioni (di velieri, yacht, battelli e barche da pesca, imbarcazioni sportive, ecc.) come pure le vele per tavole a vela o carri a vela, sono pezzi realizzati a partire da prodotti tessili molto resistenti (per esempio, con fili ad alta tenacità di materie tessili sintetiche o artificiali), tagliati in forma speciale, orlati e generalmente muniti di asole o di altri dispositivi di legatura.
- 3) Le tende per l'esterno (tende e tendine per negozi, caffè, porte-finestre, ecc.) sono oggetti di protezione contro il sole, di tela robusta liscia o rigata, e che si spiegano al di sopra dei marciapiedi, balconi, ecc. Esse possono essere, ad esempio, di forma rettangolare e fabbricate in modo da essere arrotolate su una caviglia oppure tese su archi ripieghevoli alla maniera di un compasso. Esse sono classificate sotto questa voce anche quando sono - questo è il caso di determinate tendine per finestre - presentate con la loro montatura.
- 4) Le tende sono mezzi di riparo confezionati con tessuti più o meno fitti o anche molto leggeri, di fibre sintetiche o artificiali, di cotone o di tessuti misti, spalmati, ricoperti, stratificati o no, oppure di tela. Esse sono abitualmente costituite da un tetto (semplice o doppio) e possono essere provviste di pareti (semplici o doppie) che delimitano uno spazio chiuso. Questa voce comprende tanto le grandi tende da fiera (ad esempio per circo) quanto le tende per militari, per campeggio, comprese le tende portatili e le tende da spiaggia, ecc. Sono assegnate a questa voce anche se sono presentate con i loro bastoni, picchetti, tenditori e accessori dello stesso genere.

L'espressione "tende" si riferisce pure alle tettoie per rimorchi di campeggio aventi l'aspetto di tende. Detti prodotti sono generalmente fabbricati con tessuti di fibre sintetiche o artificiali molto resistenti o con tela fitta. Esse sono generalmente composte da tre pareti e un tetto, e si dispongono contro il rimorchio di campeggio per aumentarne lo spazio abitabile.

I gazebo temporanei sono generalmente utilizzati all'aperto, sono aperti su uno o più lati (ma possono anche essere completamente chiusi), comprendono un tetto, integrale o parziale, e possono fornire una protezione totale o parziale dal sole o dalle intemperie (ad esempio, pioggia, vento). I telai di tali gazebo sono di solito in metallo e possono includere aste telescopiche. Il tetto e le eventuali pareti possono essere installati separatamente dopo l'assemblaggio dell'intelaiatura o possono essere inclusi in quest'ultima in una configurazione cosiddetta "pop-up". I gazebo temporanei possono includere dispositivi di ancoraggio al suolo.

I parasoli-tende sono esclusi da questa voce (n. 6601).

- 5) Fra gli oggetti per campeggio, si possono citare i secchi e i sacchi per l'acqua, i catini e le bacinelle, le tele copripavimento ("tappeti da suolo"), le amache (diverse da quelle della voce 5608), i materassi, guanciali e cuscini pneumatici (diversi da quelli della voce 4016).

Sono esclusi da questa voce:

- a) *Le sacche da campo, i sacchi militari e simili contenitori (n. 4202).*
- b) *I sacchi per dormire, i materassi, i guanciali e i cuscini imbottiti (n. 9404).*
- c) *Le tende-giocattolo destinate ad essere utilizzate dai bambini, per uso interno o esterno (n. 9503).*

Classificazione tariffale dei “gazebo”

Nella prassi la classificazione dei “gazebo” e simili crea spesso delle difficoltà. Le direttive qui appresso dovrebbero eliminarle.

1. Tende “gazebo” (tende da giardino)

Prodotti che non sono saldamente fissati al suolo, costituiti da una montatura semplice (aste) del genere delle aste da tenda e generalmente da una copertura di tessuto. La copertura può essere costituita solamente da un tetto o estendersi su uno o più lati integralmente o parzialmente.



Tali “gazebo” sono definiti tende e vengono classificati in funzione della copertura. Generalmente sono costituiti da una copertura di materie tessili (spesso da strisce delle voci 5404 o 5405).

Copertura di:	
- tessuti dei capitoli 50 - 55 - tessuti della voce 5903 rivestiti di materia plastica su un solo lato (cfr. nota 2 del capitolo 59)	tessuti del capitolo 39 rivestiti di materia plastica su entrambi i lati (cfr. in particolare la nota 2a)3) del capitolo 59)
6306.2200/2900	3926.9000

2. Pergole “gazebo” (pergole da giardino)

Prodotti che non sono saldamente fissati al suolo e i cui angoli non sono costituiti solo da semplici aste del genere delle aste da tenda, ma da una vera e propria costruzione di sostegno quale elemento portante della copertura. Essi vengono abitualmente collocati su superfici piane, cementate o ricoperte da lastre.



Tali “gazebo” non sono definiti tende e sulla base alla regola 3c (poiché nella prassi procedere alla classificazione sulla base della regola generale 3b per l'interpretazione del Sistema armonizzato non condurrebbe ad alcun risultato) devono essere classificati come segue:

Copertura di:	Costruzione di sostegno in legno o bambù	Costruzione di sostegno in ferro o acciaio	Costruzione di sostegno in alluminio
tessuti dei capitoli 50 - 55 o tessuti della voce 5903 rivestiti di materia plastica su un solo lato (cfr. nota 2 del capitolo 59)	6307.9000	7308.9000	7610.9000
tessuti del capitolo 39 rivestiti di materia plastica su entrambi i lati (cfr. in particolare le note 2 a) e 3) del capitolo 59)	4421.9100/9900	7308.9000	7610.9000

I criteri di classificazione summenzionati sono trascurabili per i “gazebo” che corrispondono a delle costruzioni prefabbricate della voce 9406. Ciò sarebbe p.es. il caso delle pergole da giardino le cui strutture portanti sono destinate ad essere cementate al suolo, conferendo alla pergola un carattere di costruzione.

6307. Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Questa voce comprende i manufatti confezionati, di tessili di qualsiasi genere, che non sono previsti da voci più specifiche della sezione XI o da altri capitoli della Nomenclatura.

In particolare essa comprende:

- 1) Le tele e gli strofinacci per lavare e pulire i pavimenti, gli strofinacci per pulire e lucidare gli utensili da cucina, acquai, ecc., gli strofinacci di panno scamosciato per la pulizia dei mobili, nonché gli strofinacci di pulizia, anche imbevuti di prodotti di manutenzione (esclusi quelli delle voci 3401 o 3405).
- 2) Le cinture e i giubbotti di salvataggio.
- 3) I modelli di vestiti fatti generalmente di tela rigida; essi assumono la forma delle diverse parti del vestito o possono essere montati; in questo ultimo caso, le diverse parti del modello sono riunite con cucitura secondo la forma del vestito.
- 4) I vessilli, gli stendardi, le bandiere, i gagliardetti e simili, compresi i gran pavesi (serie di piccole bandiere o gagliardetti montati su una corda), per divertimenti, feste o per altri usi.
- 5) I sacchi per la biancheria sporca, i sacchi e le tasche o borse per calzature, per camicie da notte o pigiama, i sacchetti per calze da donna, i sacchetti per fazzoletti e altri sacchi o sacchetti simili di tela sottile per usi domestici.
- 6) Le rinvolture di protezione per vestiti (diverse da quelle della voce 4202).
- 7) Le coperture per automobili, macchine, valige, racchette da tennis, ecc.
- 8) Le tele di protezione confezionate in piano (diverse dai copertoni e dalle tele copripavimento della voce 6306).
- 9) I sacchetti utilizzati per filtrare il caffè, per decorare le torte mediante iniezione di crema.
- 10) I cuscinetti per lucidare le calzature (esclusi quelli della voce 3405).
- 11) I cuscini pneumatici, diversi da quelli costituenti oggetti per campeggio della voce 6306.
- 12) I copriteiera.
- 13) I cuscinetti per appuntare gli spilli.

- 14) I lacci per calzature, per busto, ecc. fermati alle loro estremità (i lacci costituiti da filati o da cordicelle sono da classificare alla voce 5909).
- 15) Le cinghie e corregge, che, benché portate attorno alla vita, non hanno il carattere di cinture o di cinturoni della voce 6217 e sono destinate a facilitare determinati lavori (le cinture professionali per boscaioli, elettricisti, aviatori, paracadutisti, ecc.) nonché le cinghie per i portabagagli e simili (le cinghie aventi il carattere di oggetti da sellaio o da correggiaio, per animali, sono classificati alla voce 4201).
- 16) Le culle portatili e simili dispositivi per il trasporto dei bambini.
I sedili per bambini, costruiti per essere agganciati, ad esempio, alla spalliera di un sedile di vettura, sono classificati alla voce 9401.
- 17) Le spoglie e i foderi degli ombrelli (da pioggia o da sole).
- 18) I ventagli con foglio di tessuto e con montature di qualsiasi materia, nonché i fogli presentati separatamente. Tuttavia i ventagli e le ventole a mano con montatura di metalli preziosi rientrano sotto la voce 7113.
- 19) Le tele che presentano cuciture grossolane, che provengono da balle già utilizzate, ma non completamente scucite e che non hanno né il carattere di veri e propri sacchi né di sacchi non finiti della voce 6305.
- 20) Le tele per caseifici, tagliate in forma quadrata o rettangolare, aventi le estremità dei fili di catena annodate allo scopo di impedirne lo sfilacciamento. (Le tele per caseifici tessute in pezze preparate per essere tagliate, ma che non possono essere utilizzate senza un'operazione successiva di taglio, sono da classificare, viceversa, come tessuti in pezza).
- 21) Le dragone per ombrelli da pioggia o da sole, bastoni, sciabole e spade, ecc.
- 22) Le maschere di tessuto utilizzate dai chirurghi durante le operazioni.
- 23) Le maschere di protezione contro la polvere, gli odori, ecc., il cui organo filtrante non intercambiabile è costituito da diversi strati di stoffa non tessuta, anche trattati con carbone attivato oppure provvisto d'uno strato di fibre sintetiche.
- 24) Le coccarde (per esempio quelle distribuite durante le gare), diverse da quelle per indumenti.
- 25) I manufatti di materie tessili che presentano certi lavori di confezione, quali orli o scollature e destinati alla confezione di abiti ma non ancora sufficientemente completi per essere considerati come abiti o parti di abiti.
- 26) Le bende dei tipi citati nella nota 1 b) del capitolo 90 per le articolazioni (ad esempio, ginocchia, caviglie, gomiti o polsi) o i muscoli (ad esempio, delle cosce) **diverse** da quelle classificabili in altre voci della sezione XI.
- 27) Gli articoli di stoffe non tessute, tagliati in una forma particolare, spalmati su una faccia con una materia adesiva protetta da un foglio di carta o di un'altra materia e destinati ad essere incollati sotto la parte inferiore del seno, onde poter modellarlo.

Oltre agli oggetti unitari previsti in precedenza, questa voce comprende i manufatti di lunghezza indeterminata confezionati ai sensi della nota 7 della sezione XI (vedi nelle note esplicative, le considerazioni generali di questa sezione), sempre che questi manufatti non siano previsti da altre voci della sezione XI. Essa, pertanto, comprende le cimose costituite da tessuto per la protezione dal freddo da applicare alle porte e alle finestre (incluse quelle guarnite internamente d'ovatta).

Sono esclusi da questa voce, non solamente i manufatti tessili classificati in voci più specifiche di questo capitolo o dei capitoli 56 a 62, ma anche:

- a) *Gli oggetti da sellaio e da correggiaio per qualunque animale (n. 4201).*
- b) *Gli oggetti da viaggio (valigie, sacche a spalla, ecc.), le sacche per provviste, le borse per toeletta, ecc. e tutti i contenitori simili, che sono da classificare nella voce 4202.*
- c) *I prodotti delle arti grafiche del capitolo 49.*
- d) *Le etichette, scudetti e articoli simili delle voci 5807, 6117 o 6217.*

- e) *Le fasce frontali a maglia.*
- f) *I sacchi e sacchetti della voce 6305.*
- g) *Le calzature e loro parti (incluse le suole interne amovibili) e gli altri oggetti (ghette, gambali, mollettieri, ecc.) del capitolo 64.*
- h) *I cappelli, i copricapo e altre acconciature, loro parti, e gli accessori per cappelli e altri copricapo del capitolo 65.*
- i) *Gli ombrelli da pioggia e da sole (n. 6601).*
- k) *I fiori, foglie e frutta artificiali e loro parti, nonché gli oggetti confezionati a forma di fiori, foglie o frutta artificiali (n. 6702).*
- l) *I canotti pneumatici, i caiachi, e altre imbarcazioni (n. 8903).*
- m) *I metri (n. 9017).*
- n) *I braccialetti per orologi (n. 9113).*
- o) *I giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti e feste, accessori di carnevale e altri articoli del capitolo 95.*
- p) *Gli oggetti a forma di spazzole (n. 9603) i setacci e crivelli (n. 9604) e i piumini da cipria (n. 9616).*
- q) *Gli assorbenti e i tamponi igienici, i pannolini e gli articoli simili della voce 9619.*

Note esplicative svizzere

6307.90 Per quanto riguarda la classificazione di tende "gazebo" (tende e pergole da giardino) e simili, veggasi le note esplicative svizzere della voce 6306.

SOTTOCAPITOLO II

Assortimenti

6308. **Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e da filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto**

Gli assortimenti di questa voce sono utilizzati per eseguire lavori d'ago.

Devono comprendere almeno una pezza di tessuto (per esempio un canovaccio, anche con lo stampo del disegno da eseguire) e dei fili, anche tagliati su misura (fili ricamatori, fili per il peluzzo dei tappeti, ecc.). Possono ugualmente comportare accessori come aghi e uncinetti.

Le pezze di tessuto possono essere di qualsiasi forma ed essere state anche confezionate, come è il caso, per esempio, dei canovacci orlati, utilizzati per la fabbricazione delle tappezzerie all'ago. È da notare tuttavia che queste pezze di tessuto devono conservare ciò nonostante il loro carattere di materie prime rispetto ai lavori da eseguire. Di conseguenza, non devono mai consistere in articoli aventi raggiunto uno stadio d'elaborazione tale che potrebbero essere utilizzati tali e quali, senza finitura complementare e ciò sarebbe il caso per una tovaglia orlata, destinata ad essere decorata con alcuni motivi ricamati.

Gli assortimenti di questo genere devono essere imballati per la vendita al minuto.

Questa voce non comprende assortimenti che comportano tessuti, ritagliati o no, per la confezione d'indumenti, che seguono il loro regime proprio.

SOTTOCAPITOLO III

Oggetti da rigattiere e stracci

6309. Oggetti da rigattiere

Per i prodotti compresi in questa voce (che sono qui sottoelencati, limitatamente ai paragrafi seguenti 1) e 2)) devono coesistere le due condizioni seguenti, in mancanza delle quali essi seguono il loro regime rispettivo:

- A) Portare tracce d'uso percepibili. Può trattarsi sia di manufatti bisognosi di una riparazione o pulitura, sia anche di manufatti riutilizzabili nello stato in cui si presentano.

I manufatti nuovi aventi difetti di tessitura, ecc., nonché quelli ad uso di esposizioni o mostre, che hanno perduto il loro stato di freschezza o la loro qualità di oggetti nuovi, seguono il loro regime rispettivo.

- B) Essere presentati alla rinfusa (ad esempio in vagoni merci) oppure in balle, sacchi o imballaggi simili o in colli semplicemente legati senza altro materiale d'imballaggio, alla rinfusa entro casse.

Si tratta, in questo caso, di spedizioni rilevanti abitualmente destinate a rivenditori, il cui modo d'imballaggio è meno curato di quello abitualmente usato per le spedizioni di manufatti nuovi.

Questa voce comprende, con riserva delle condizioni menzionate precedentemente, soltanto gli oggetti elencati qui di seguito:

- 1) Manufatti costituiti da materie tessili della sezione XI: oggetti e accessori d'abbigliamento (abiti e sottovesti, sciarpe, calze e calzini, guanti, colletti, uose, ecc.), coperte, biancheria da casa (lenzuola, tovaglie da tavola, ecc.) e manufatti per l'arredamento (tende, paramenti, tappeti da tavolo, ecc.). Questa voce comprende pure le parti di questi indumenti o accessori di abbigliamento.

Restano tuttavia classificati nel capitolo 57 o alla voce 5805, i manufatti per l'arredamento che vi sono compresi (tappeti e altri rivestimenti del suolo, compresi i tappeti detti Kelim o Kilim, Schumack o Soumak, Karamanie e simili tessuti a mano e tappezzerie), anche se essi portano tracce apprezzabili d'uso e qualunque sia la maniera d'imballaggio. Sono ugualmente esclusi senza riguardo al grado di logoramento e alla presentazione, gli oggetti del capitolo 94 e specialmente quelli compresi nella voce 9404 (sacconi elastici, manufatti da letto con molle oppure imbottiti o guarniti internamente, quali materassi, copripiedi, copriletto, piumini, cuscini, pouf, guanciali, ecc.).

- 2) Calzature, cappelli, copricapo e altre acconciature, di ogni genere e di qualsiasi materia (cuoio, gomma, legno, materie tessili, paglia, materie plastiche, ecc.), con l'esclusione, tuttavia, delle calzature, dei cappelli, copricapo e altre acconciature, ecc. di amianto.

Tutti gli altri manufatti (sacchi, copertoni, tende, oggetti per campeggio, ecc.) che portano tracce di logoramento dall'uso sono esclusi da questa voce e seguono il regime dei manufatti nuovi.

6310. Stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma di avanzi o di articoli fuori uso

Questa voce comprende i seguenti prodotti tessili:

- 1) Gli stracci di tessuto (maglieria compresa), di feltro o di stoffe non tessute, che possono consistere in manufatti per l'arredamento o per abbigliamento o in altri vecchi manufatti tessili completamente logorati dall'uso, sporchi o stracciati oppure in ritagli di tessuti nuovi (ad esempio, ritagli di sartoria e case di moda) o ancora in avanzi di tintoria.
- 2) Gli avanzi di spago, corde o funi, anche nuovi (ad esempio, i cascami eliminati durante la fabbricazione dello spago, delle corde e delle funi o di oggetti di corderia), nonché lo spago, le corde e le funi fuori uso e i lavori fuori uso di spago, corde e funi.

Deve trattarsi di prodotti tessili consumati dall'uso, sporchi o stracciati o di dimensioni ridotte, suscettibili di essere utilizzati soltanto per il recupero delle fibre, specialmente dopo lo sfilacciamento (ad esempio, in vista del loro reimpiego nell'industria tessile), per la fabbricazione della carta o delle materie plastiche artificiali, per la fabbricazione di oggetti serventi a lucidare (ad esempio, dischi) o per la pulizia industriale (ad esempio, la pulizia delle macchine).

Sono, invece, esclusi da questa voce, le sfilacciate di maglieria (fili intricati, provenienti dalla fabbricazione di maglierie o dalla sfilacciatura di maglieria usata) e tutti gli altri cascami di filati o di fibre tessili comprese le fibre provenienti dalla scardassatura di vecchi materassi, cuscini, copripiedi, ecc.) nonché gli sfilacciati. Questi prodotti rientrano nelle voci dei capitoli da 50 a 55, relative ai cascami e alle borre.

Questa voce non comprende neppure i tessuti di scarto aventi difetti di tessitura, tintura, ecc., perché non rispondenti alle condizioni volute e sopra specificate. Questi prodotti sono classificati come tessuti, secondo la specie.

6310.10 I manufatti della voce 6310 sono considerati selezionati se sono stati classificati secondo criteri stabili o se risultano dalla lavorazione di un prodotto tessile definito (ad esempio merci della stessa natura o composto della medesima materia tessile, spago di composizione tessile uniforme, ritagli nuovi di sartorie, del medesimo colore).